N. **1094-*bis*-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **DANTE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio 16 luglio 1959 - Doc. XII, n. 1)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 gennaio 1960 *(Stampato: Documento n. **36** – Disegno di legge n. **344-B**)*

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 gennaio 1960

—

Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

Presentata alla Presidenza il 15 giugno 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Presidente della Repubblica, con messaggio 14 luglio 1959, rinviava alle Camere, invitandole ad una nuova deliberazione a norma delll'articolo 74 della Costituzione, il disegno di legge, presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, il 23 dicembre 1958, davanti al Senato, avente per oggetto adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il rinvio era così motivato: « Sembra che la legge, così come è formulata, non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, pur autorizzando una maggiore spesa a carico del bilancio in corso di approvazione, non indica i mezzi per farvi fronte ».

L'autorevole rilievo del Supremo Organo scaturì, fatalmente, dalle modifiche apportate, al Senato, al disegno di legge. Esso, nel testo originario, all'articolo 2, prevedeva la copertura per l'esercizio 1958-59 e per i successivi

con la riduzione di lire 36.090.000 del capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia; capitolo che aveva per oggetto – *spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia.*

La Commissione del Senato ritenne che, concernendo il capitolo n. 68 spese obbligatorie, un prelievo di tale entità fosse aleatorio e, nello stesso tempo non regolare, ai fini della copertura richiesta dall'articolo 81 della Costituzione, trattandosi di uno storno, da un capitolo all'altro, sulla legge di bilancio ancora in corso di approvazione. In proposito la Commissione finanze e tesoro del Senato aveva espresso parere così concepito: « *pur nutrendo dubbi sulla regolarità di una copertura finanziaria a carico di un capitolo di spesa riguardante il ricovero ospedaliero e le visite mediche degli agenti di custodia – difficilmente suscettibile di una diminuzione* – si potrebbe consentire all'ulteriore corso del provvedimento, qualora la nuova misura dell'indennità avesse inizio dell'entrata in vigore della presente legge ».

In conseguenza di tale parere la II Commissione svincolò la data di entrata in vigore del provvedimento o « dall'esercizio in corso » soppresse l'articolo 2 e stabilì la decorrenza al 1° luglio 1959 nella previsione che nel bilancio, non ancora a quell'epoca (15 aprile 1959) discusso, né dalla Camera né dal Senato, potesse provvedersi alla copertura o con variazioni di bilancio (aumentando della maggiore spesa il capitolo relativo all'indennità da adeguare) o col fondo globale 1959-60 (inserendo nell'elenco dei provvedimenti pertinenti anche quello in esame). Il rappresentante del Governo trovò soddisfacente la soluzione e con questa intesa la legge fu approvata con i due emendamenti ricordati (soppressivo dell'articolo 2 e innovativo nella data di decorrenza).

La Commissione di Giustizia della Camera approvò il disegno di legge in data 18 giugno 1959 nel testo emendato ed approvato dal Senato. Senonché al bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia, approvato in data 9 giugno dalla Camera e in data 19 giugno dal Senato non furono arrecate le previste variazioni, mentre quello del Ministero del tesoro, contenente l'impiego del fondo globale, era stato approvato il 29 aprile dal Senato e il 22 maggio dalla Camera senza che venisse inserita la variazione relativa al provvedimento in esame. Sicché vennero meno le previsioni di copertura; da cui conseguì il rinvio alle Camere del provvedimento per una nuova deliberazione.

Il Senato ritenne di mantenere ferma la decorrenza 1° luglio 1959 e di aggiungere, per la copertura, con il ripristinato articolo 2, un prelievo di spesa dal capitolo n. 71 del bilancio relativo a spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia. La Commissione finanze e tesoro del Senato formulò parere per un ripristino del testo originario e propose le seguenti modificazioni: decorrenza non dal 1° gennaio 1959 ma dall'entrata in vigore della legge. Il Senato ha ritenuto ferma la decorrenza 1° luglio 1959, e preso atto che il fabbisogno da lire 36.000.000 era diventato 41.000.000, ha stabilito, con l'articolo 2 aggiuntivo che la spesa necessaria doveva essere procurata con variazione di bilancio fatte sul capitolo n. 71.

Attraverso tale travaglio e con queste modifiche il disegno di legge ritorna al nostro esame; esso merita di essere approvato in quanto propone un adeguamento della indennità servizio penitenziario stabilita dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, limitatamente ai funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena. Tale adeguamento è giustificato dalla politica di adeguamento di indennità già assicurata a tutti quei funzionari che svolgono servizi che importano particolare rischio, eccessivo sacrificio e delicatezza di funzione.

Il disegno di legge presentato al Senato si dilunga, molto opportunamente, sui motivi che giustificano l'adeguamento di tale indennità e ricorda le ragioni di severa responsabilità, di gravosità, di rischio del personale direttivo degli Istituti di prevenzione e di pena i cui direttori oltre a compiti di carattere sociale, di educazione, di disciplina hanno funzioni di polizia giudiziaria e militari essendo i dipendenti agenti di custodia equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle forze armate.

Per tali motivi si propone l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

DANTE, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, è stabilita, per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1° luglio 1959:

		Celibi	Coniugati
		—	—
Ispettore generale .	L.	156.000	228.000
Direttore capo . .	»	144.000	216.000
Direttore superiore	»	132.000	204.000
Direttore	»	120.000	192.000
Vice direttore . . .	»	102.000	180.000
Vice direttore aggiunto	»	84.000	168.000

ART. 2.

All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello stanziamento del capitolo 71 (« spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia ») dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il suddetto esercizio.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.